

Pieve di Soligo, 29/09/2022

Informativa n. 20

OGGETTO: Decreto legge n. 144/2022 “Aiuti-ter”, pubblicato nella G.U. del 23/09/2022, in vigore dal giorno 24/09/2022; altre novità.

La presente per informarvi su alcune novità del periodo, tra cui la pubblicazione del DL “Aiuti-ter” di cui riassumiamo le principali disposizioni (e informazioni correlate alle disposizioni stesse):

<p>Credito d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas: proroga per i mesi di ottobre e novembre 2022; estensione del termine per l’utilizzo credito del terzo trimestre</p>	<p><u>Vengono prorogati i crediti d’imposta</u> (già in vigore per il secondo e terzo trimestre 2022) <u>per le imprese non energivore e non gasivore, ai mesi di ottobre e novembre 2022, nei seguenti termini:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• innanzitutto il credito d’imposta per il consumo di energia elettrica viene esteso anche a tutte le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (ricomprendendo quindi anche bar, ristoranti e attività commerciali);• il credito d’imposta per le imprese non energivore viene incrementato, in misura pari al 30% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica; va preventivamente verificato che il prezzo dell’energia elettrica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;• il credito d’imposta per le imprese non gasivore viene aumentato in misura pari al 40% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019;• come già avvenuto per i mesi precedenti, anche in questo caso è prevista la possibilità che le imprese non energivore e non gasivore chiedano al proprio fornitore di comunicare il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022, sempre se, da luglio a novembre 2022, l’impresa si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell’anno 2019. Il venditore è tenuto a inviare la comunicazione con i conteggi entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito (entro il 23 gennaio 2023). <p>Il termine per usare in compensazione i due crediti citati (energia elettrica e gas, per i due ulteriori mesi di ottobre e novembre) è stato fissato al 31/03/2023.</p>
--	--

	<p>Viene inoltre esteso al 31/03/2023, anche il termine per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta sui consumi di energia elettrica e gas del terzo trimestre (agevolazione introdotta dal DL "Aiuti-bis").</p> <p>Resta invece fissato al 31/12/2022 il termine per l'utilizzo del credito d'imposta per il secondo trimestre 2022.</p>
<p>Credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas; istituzione dei codici tributo per il terzo trimestre a favore delle imprese non energivore e non gasivore</p>	<p>Sono stati fissati dall'Agenzia Entrate, con la risoluzione n. 49/E/2022, i codici tributo da utilizzare per compensare in F24 il credito d'imposta in oggetto, <u>per il terzo trimestre 2022</u>:</p> <p>"6970" (credito d'imposta a favore delle imprese non energivore) "6971" (credito d'imposta a favore delle imprese non gasivore)</p>
<p>Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola: esteso al quarto trimestre 2022</p>	<p>Alle imprese esercenti attività agricola, pesca, agromeccanica che acquisteranno carburante (gasolio e benzina) nel <u>quarto trimestre 2022</u> per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio della propria attività, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 20%; lo stesso contributo è riconosciuto per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali. Il credito d'imposta andrà utilizzato in compensazione entro il 31/03/2023.</p> <p><u>Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito d'imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.</u> Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.</p> <p>Ricapitoliamo il credito d'imposta per le aziende agricole, già in vigore per i seguenti precedenti trimestri ed istituito rispettivamente dal DL "Ucraina" e dal DL "Aiuti-bis":</p> <ul style="list-style-type: none"> – primo trimestre: codice tributo 6945 – terzo trimestre: codice tributo 6972 <p>entrambi da utilizzare entro il 31/12/2022.</p>
<p>Garanzie SACE per finanziamenti alle aziende per pagare le bollette energetiche (cenni)</p>	<p>Sono concesse, a titolo gratuito, le garanzie prestate da SACE S.p.A., al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica, a garanzia dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.</p> <p>Le garanzie sono concedibili solo nei casi in cui il tasso di interesse applicato al finanziamento non superi, al momento dell'erogazione, il tasso cedolare annuo minimo garantito dei buoni del Tesoro poliennali (Btp) di durata pari al finanziamento concesso.</p>

<p>Proroga dell'occupazione degli spazi pubblici da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pizzerie, ecc.)</p>	<p>Viene prorogata al 31/12/2022 la possibilità per gli esercizi citati, della posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività, senza dover richiedere autorizzazioni paesaggistiche e/o della Sovrintendenza.</p>
<p>Indennità una tantum di 150 euro a favore di lavoratori, pensionati e lavoratori autonomi</p>	<p>Viene prevista una nuova indennità di € 150, ma con requisiti reddituali più stringenti (rispetto alla precedente indennità di € 200): per i lavoratori dipendenti, il requisito è di avere una retribuzione imponibile non superiore a 1.538 euro per il mese di novembre (l'importo annuale, ragguagliato ad anno, non va oltre € 20.000), contro il tetto di 35.000 euro necessario per ricevere i € 200 del primo decreto Aiuti; anche per i pensionati il limite di reddito annuale è di € 20.000 (come indicato in dichiarazione dei redditi). Sia i dipendenti che i pensionati riceveranno l'indennità in busta paga o con la pensione di novembre.</p> <p>Per quanto riguarda i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti all'INPS, o alle proprie Casse di appartenenza, possono presentare un'unica domanda per accedere all'indennità una tantum di 200 euro (introdotta dal DL "Aiuti") e per l'integrazione di 150 euro introdotta dal DL "Aiuti-ter". Avendo i due aiuti, differenti soglie massime di reddito complessivo per essere percepite (€ 35.000 per il bonus da € 200 ed € 20.000 per il bonus da € 150), alla domanda unica per i due bonus si riceverà uno od entrambi i bonus, a seconda del soddisfacimento dei limiti predetti di reddito.</p>

ALTRE NOVITA'

<p>Nuove specifiche tecniche nel tracciato della fattura elettronica, utilizzabili dal 01/10/2022</p>	<p>Viene introdotto il nuovo tipo documento TD28 "Acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea)", per comunicare le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell'IVA; riportiamo la nota di descrizione per l'utilizzo del nuovo codice: <i>il soggetto passivo IVA residente o stabilito in Italia, che riceve una fattura cartacea con addebito dell'imposta da soggetto residente nella Repubblica di San Marino, deve emettere una fattura, inviandola al sistema SDI, con tipo documento TD28 al fine di assolvere all'obbligo di comunicazione dati relativi alle operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi ricevute da operatori esteri. In presenza di una fattura cartacea emessa da un fornitore di San Marino con addebito dell'imposta va utilizzato il documento TD28 e non il TD17 o TD19 che, invece, deve essere adoperato per l'assolvimento dell'imposta, nel caso in cui la fattura ricevuta dall'operatore sammarinese (elettronica o cartacea) sia senza addebito dell'imposta.</i></p>
<p>Distribuzione dividendi e applicazione della ritenuta del 26%</p>	<p>L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 454/E/2022, ha confermato che si applica la ritenuta del 26% ai dividendi¹, derivanti da <u>partecipazioni qualificate</u>, la cui distribuzione sia deliberata entro il 31 dicembre</p>

¹ Riguardanti riserve di utili formatesi entro il 31/12/2017

	2022, ma incassati a decorrere dal prossimo 1° gennaio 2023. Chi volesse quindi non essere soggetto alla nuova normativa relativa all'applicazione dell'aliquota del 26%, ma la vecchia normativa con l'applicazione delle precedenti percentuali di imponibilità, dovrà far sì che i dividendi vengano liquidati (e non solamente deliberati) entro il 31/12/2022.
--	--

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza